

Avv. BIANCA MARIA CARUSO
VIA C. COLOMBO, 436 - 00145 ROMA
Tel. 06/5413907 - 5414436 - Fax 5404226

02i
x scudo
27/2016

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

RICORSO IN APPELLO

In favore di

Il Maestro (M^o) SPADA MASSIMO, c.f. SPD MSM 86C18 H501K, nato a Roma, il 18.03.1986, residente in Roma, via Fabiola, 10, rappresentato e difeso dagli avv.ti René Verrecchia (VRRRNE54H12Z110N) e Bianca Maria Caruso (CRSBCM63D41H501X), ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Roma, via Gasperina 188, in virtù di delega resa a margine del presente ricorso; i procuratori del ricorrente dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente n. di fax 06.72670479 e ai seguenti indirizzi pec:

biancamariacaruso@pec.studiolegalecaruso.net

rene.verrecchia@legalmail.it

Contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (già MIUR), in persona dell'On.le Ministro pro-tempore

E nei confronti di:

sig. Tudzharov Damyan, residente in Roma, via Simone de Saint Bon (pec damyan@pec.damyantudzharov.com)

Nonché di:

Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimo, Reimer Gloria, Ferrandino Sara, Desideri Valeria, Sardone Daniele e Camilletti Alessandro, tutti domiciliati in Roma, alla Via Gasperina 188, presso lo studio dell'avv. René Verrecchia

Per la riforma della:

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, in ogni sua fase stato e grado, esecuzione ed impugnazioni comprese, l'Avv. Bianca Maria Caruso e l'Avv. René Verrecchia, ai quali conferisco ogni potere e facoltà di legge e d'uso, ivi comprese quelle di farsi sostituire da altri procuratori e, inoltre, proporre impugnazioni, transigere, conciliare giudizialmente, incassare somme e rilasciare quietanza, rinunciare agli atti ed accettare rinunzie, chiamare terzi in giudizio, proporre domande riconvenzionali, proporre azioni cautelari e ricorsi per dichiarazioni di fallimento. Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido.

Autorizzo i predetti legati, ai sensi della vigente normativa al trattamento dei dati sensibili, ad utilizzare i dati riferiti per la difesa dei miei diritti, ad organizzarli in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico ed alle finalità del mandato, a comunicare ai colleghi i dati con l'obbligo di rispettare il segreto professionale e di diffonderli esclusivamente nei limiti strettamente pertinenti al mandato.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. René Verrecchia in Roma, via Gasperina, 188.
Roma, 16.12.2015

M^o Spada Massimo


Visto per autentica
Avv. Bianca Maria Caruso


Avv. René Verrecchia

CONSIGLIO DI STATO
in sede giurisdizionale
Ufficio Ricorsi

5 GEN. 2016

Documenti n°.....
Fascicolo.....

STUDIO LEGALE CARUSO
00145 ROMA - Via Cristoforo Colombo 436 - Tel. 06 54 13 907 (tra.) - Fax 06 54 04 226

Sentenza del TAR Lazio, III Sezione, n. 11397/2015 del 25.09.2015, previa sospensione cautelare della stessa, anche mediante decreto emesso *inaudita altera parte*.

Si premette

IN FATTO

1- I provvedimenti impugnati

Con ricorso notificato in data 13.10.2014, l'odierno appellante, unitamente ai Maestri Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimo, Reimer Gloria, Ferrandino Sara, Desideri Valeria, Sardone Daniele e Camilletti Alessandro, impugnava il Decreto n. 526 del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca datato 30.06.2014, finalizzato alla costituzione, ai sensi dell'art. 19, comma 2, D.L. n. 104/2013 (conv. in L. n. 128/2013), di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, L. n. 508/1999; impugnava altresì le graduatorie nazionali provvisorie recanti l'elenco dei candidati ivi utilmente inseriti, pubblicate nelle more sul sito istituzionale del MIUR (segnatamente in data 6.10.2014) nella parte in cui lo escludevano.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.11.2014, il medesimo M^o Spada impugnava le graduatorie nazionali definitive di cui all'art. 10, comma 1, del D.M. 526/2014, recanti l'elenco dei candidati ivi utilmente inseriti, pubblicate in data 28 ottobre 2014 sul sito istituzionale del MIUR, e segnatamente la graduatoria di CODI/21 (ex F310 Pianoforte - I fascia, nella parte in cui non lo includeva. Impugnava altresì il provvedimento di

esclusione comunicatogli il 3.11.2014, nonché le graduatorie definitive per come rettificata con decreto direttoriale n. 4137 del 28.11.2014 ed ogni atto comunque presupposto e conseguente a quelli indicati.

2- I presupposti di fatto dell'impugnazione

Segnatamente il ricorrente deduceva: a) di essere Maestro di Pianoforte; b) di aver conseguito Diploma di pianoforte, nel 2005, presso il Conservatorio di Musica «S. Cecilia», con votazione 10/10 con lode; Diploma di specializzazione in Musica da Camera, nel 2011, presso il medesimo Conservatorio, con votazione 110/110 con lode; Diploma di perfezionamento in Pianoforte, nel 2011, presso l'Accademia «Incontri col maestro» di Imola; Diploma di alto perfezionamento in pianoforte, nel 2014, presso l'Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma; Diploma di Laurea triennale in Storia della musica, presso l'Università di Roma «La Sapienza», con votazione 110/110 con lode; c) di aver superato n. 1 concorso selettivo ai fini dell'inclusione in Graduatorie di Istituto e segnatamente Concorso bandito dal Conservatorio di Musica «S. Cecilia» di Roma, con inserimento nella graduatoria di «pianoforte» (Prot. n. 9342/AL8 del 29.08.2011), successivamente prorogato con delibera del Conservatorio per il triennio ai fini della costituzione di rapporti di lavoro per corsi di fascia pre-accademica; d) di aver prestato servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, presso il Conservatorio di Musica S. Cecilia di Roma, in corsi di fascia pre-accademica (classe di insegnamento di «pianoforte»), nell'a.a. 2011/2012 per un totale di 220 ore; nell'a.a. 2012/2013 per un totale di 270 ore; nell'a.a. 2013/2014 per un totale di 280 ore.

3- Le censure avverso i provvedimenti impugnati

Ritenendo, su tali presupposti di fatto, di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per l'utile inserimento nelle costituite graduatorie - avendo maturato un punteggio pari a 21,20 (di cui 7,20 per titoli di servizio e 14 per titoli di studio e culturali), valevole ad una collocazione in posizione n. 55 della graduatoria di «pianoforte»- l'odierno appellante lamentava l'illegittimità del bando nella parte in cui, ai fini dell'ammissione alle istituende graduatorie, impone che i candidati titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e fattispecie analoghe, abbiano svolto almeno 125 ore di insegnamento in corsi accademici di primo e secondo livello (art. 2, comma 3), per tal via escludendo dal periodo utile computabile e valutabile per l'inserimento in graduatoria il servizio prestato dai docenti nell'ambito di corsi pre-accademici. Ne denunciava pertanto la contrarietà alla legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 3 L. 241/90, dell'art. 35 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 19 comma 2 D.L. n. 104/2013; nonché l'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, incoerenza, carenza di motivazione, disparità di trattamento ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria.

Lamentava poi, mediante motivi aggiunti, l'illegittimità del provvedimento di esclusione, nel quale si asseriva la "*mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'istituto nell'insegnamento per il quale ha presentato domanda*", nonché la mancata prestazione di "*alcun servizio nell'insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria*".

In merito rammentava che l'art. 4 del bando impugnato, relativo alla costituzione delle graduatorie, nel consentire al candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici d'insegnamento, di produrre domanda d'inserimento per la graduatoria nazionale *"per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nella relativa graduatoria d'istituto"*, chiariva che *"per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all'attribuzione di incarichi d'insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e secondo livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica di cui agli artt. 1 e 2 della legge 508/1999"*.

Di talché il superamento da parte dello Spada del concorso selettivo bandito dal Conservatorio di Musica «S. Cecilia» di Roma ed il suo conseguente inserimento nella graduatoria di «pianoforte», finalizzato al conferimento di incarichi di insegnamento in corsi di fascia pre-accademica, sembrava integrare pienamente i presupposti per farsi luogo alla sua inclusione nella graduatoria nazionale, non potendosi ragionevolmente ritenere che le procedure selettive pubbliche bandite dai singoli Istituti AFAM, tanto in relazione a corsi accademici che a corsi pre-accademici, originanti graduatorie d'istituto non rientrino nel novero dei concorsi selettivi utili ai fini richiesti dalla legge e dallo stesso bando.

Quanto all'asserita mancata prestazione di servizio nell'insegnamento per il quale il ricorrente, odierno appellante, avrebbe presentato domanda di inserimento in graduatoria, la stessa sembrava ancorata al fatto che il Maestro Spada non avrebbe maturato i tre anni accademici di insegnamento,

come previsto all'art. 2, commi 2 e 3, nei corsi di primo e secondo livello, bensì in quelli pre-accademici. Altrimenti argomentando, infatti, il provvedimento di esclusione non avrebbe avuto senso alcuno, atteso che era indubitabile, dalla domanda e dalla documentazione allegata, la prestazione d'insegnamento da parte dello Spada nella classe di "Pianoforte", vale a dire quella per cui era stata presentata la relativa domanda.

Si reiteravano pertanto, nel ricorso per motivi aggiunti, le censure mosse, sotto il medesimo profilo, al bando.

Nel medesimo ricorso per motivi aggiunti, peraltro, si evidenziava la disparità di trattamento subita dallo Spada per effetto di provvedimenti di sospensione emessi dal Tar Lazio, in ragione dei quali i soggetti impugnanti il medesimo bando e le medesime graduatorie erano stati inseriti, dapprima con riserva nelle graduatorie provvisorie, poi in quelle definitive pubblicate dal Ministero medesimo il successivo 28.10.2014. Con evidente discriminine tra coloro che avevano ottenuto un provvedimento cautelare –e che vedevano sancito di fatto definitivamente il loro diritto- e coloro che un tale beneficio non avevano conseguito.

Lo svolgimento del processo e la sentenza che lo definisce

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione senza deposito di memorie e il TAR, con ordinanza n. 1611/2015 resa sull'istanza cautelare, fissava l'udienza di discussione del ricorso ex art. 55, comma 10, c.p.a. e disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati –i docenti inseriti in graduatoria- mediante notifica per pubblici proclami.

Integrato il contraddittorio, la causa, alla pubblica udienza del 17.06.2015, veniva posta in decisione e definita con la sentenza n. 11397/2015, che con il presente atto s'impugna.

Il provvedimento gravato respinge il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti proposto dai Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone; nel contempo, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sui motivi aggiunti proposti da taluni soltanto dei ricorrenti, peraltro individuati in maniera parziale e incompleta nella parte motiva.

Esso è illegittimo e merita riforma per le seguenti ragioni

IN DIRITTO

1- Omessa, illogica e contraddittoria motivazione in ordine alle censure denunciate mediante il ricorso principale.

La laconica motivazione del capo della sentenza che respinge il ricorso principale proposto da tutti i ricorrenti, tra cui l'odierno appellante, e dei ricorsi per motivi aggiunti dei Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone, fonda su una pretesa sovrapposibilità delle disposizioni del bando con quelle di cui all'art. 19, comma 2, D.L. n. 104/2013, convertito in L. n. 128/2013.

Si afferma infatti nel provvedimento gravato che la richiamata norma legislativa, ai fini dell'inserimento in graduatoria, prevede, oltre alla non titolarità di un contratto a tempo indeterminato ed al superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto, anche l'aver maturato almeno tre anni accademici d'insegnamento presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

"Del pari" continua letteralmente la sentenza "nel cennato D.M. 526/2014, all'art. 2, comma 1, requisiti sono la non titolarità di un contratto a tempo indeterminato, il superamento di un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie d'istituto e l'aver maturato tre anni accademici di insegnamento presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

Siffatta affermazione si traduce in una mancanza assoluta di motivazione.

Il TAR trascura, infatti, l'evidente dato letterale del provvedimento impugnato, e conseguentemente omette qualsivoglia indagine in ordine alla conformità o meno dello stesso alla disposizione legislativa di cui al richiamato art. 19, comma 2, pur denunciata dai ricorrenti con dovizia di motivazioni.

Sotto il primo profilo l'impugnato decreto ministeriale, che sancisce la costituzione di graduatorie nazionali utili per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato nell'ambito delle istituzioni AFAM (art.1), determina all'art. 2, i requisiti per l'ammissione del personale docente nelle costituende graduatorie.

All'uopo stabilisce, al comma 1, che *«fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e), della L. 21.12.1999 n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all'art 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, che sia incluso in graduatorie d'istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato a decorrere dall'a.a. 2001-2002, almeno tre anni accademici d'insegnamento con contratto di lavoro subordinato a*

tempo determinato o con contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 273 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297, ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica».

Nella formulazione dell'art. 2, I comma, il bando appare pienamente conforme all'art. 19, comma 2, del D.L. n. 104/2013 (convertito in L. n. 128/2013), di cui esso è attuativo, imponendo i medesimi requisiti di ammissione previsti dalla norma in esame, vale a dire: a) la mancata titolarità da parte del docente di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni di che trattasi; b) l'inclusione del docente in graduatorie d'istituto costituite in esito a concorso selettivo; c) la maturazione da parte del docente di un periodo di attività didattica presso le istituzioni in parola pari a tre anni accademici.

Senonché il bando impugnato, onde pervenire alla quantificazione dell'attività effettivamente prestata da ciascun docente, ai successivi commi 2 e 3 del richiamato art. 2, definisce l'«anno accademico» in relazione a due diversi criteri temporali.

Segnatamente, il comma 2 fa riferimento allo svolgimento di 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'art. 273 del D.Lgs. 297/1994, laddove il successivo comma 3, che considera tipologie diverse dal contratto a tempo determinato o di collaborazione c.d. parasubordinata in enti lirici, impone, ai fini della maturazione di un anno accademico, lo svolgimento di almeno 125 ore di insegnamento in «corsi accademici di primo e secondo livello».

Un tale requisito è all'evidenza contemplato nel solo bando e non anche nella legge, la quale, nell'individuazione del criterio temporale utile all'inserimento in graduatoria, richiede la maturazione da parte del docente di un periodo di attività didattica presso le istituzioni in parola pari a tre anni accademici, senza alcuna distinzione in ordine ai corsi d'insegnamento in cui l'attività è stata prestata, e dunque senza alcun discrimine tra corsi accademici e corsi pre-accademici.

Il fatto che la sentenza non abbia neppure individuato la diversità, finanche letterale, tra le due disposizioni -quella di legge e quella del provvedimento amministrativo-, è un sintomo di inammissibile superficialità delle valutazioni operate dal TAR.

Quanto poi al merito del discrimine operato dal bando (problematica questa neppur lontanamente affrontata dalla sentenza gravata), non possono che ribadirsi le deduzioni contenute nel ricorso di primo grado, che enunciano chiaramente l'illogicità della limitazione contenuta in siffatto provvedimento.

Si è infatti ivi evidenziato che i corsi di fascia pre-accademica degli istituti Afam, cd. corsi di formazione musicale di base, rappresentano parte dell'offerta formativa degli istituti medesimi ai sensi dell'art. 10, comma 4, lett. g, dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 12, comma 4, del DPR 212/2005, e sono da ciascuno di essi definiti nell'ambito di Regolamenti didattici interni redatti sulla base di linee guida unitariamente adottate dagli Afam; che i requisiti soggettivi per l'insegnamento in detti corsi sono i medesimi richiesti per la docenza nei corsi di prima e seconda fascia, come pure identiche sono le modalità selettive attraverso le quali si perviene

all'individuazione dei docenti (procedure pubbliche di selezione bandite da ciascun istituto e finalizzate alla formazione delle relative graduatorie di istituto, valevoli e utilizzabili, ai fini del conferimento di incarichi di docenza, su tutto il territorio nazionale, per la classe di insegnamento oggetto del corso), si da potersi agevolmente affermare che la selezione del personale docente nelle Istituzioni Afam prescinde dalla tipologia di studenti o di corso didattico per cui verrà svolto l'incarico di insegnamento, essendo i requisiti, soggettivi e oggettivi, identici; che l'attività svolta dal docente in tali corsi ha carattere didattico, sia in ragione del loro contenuto (essi prevedono un percorso formativo musicale pre-accademico, vi si accede mediante selezione, si articolano in ragione di peculiari obiettivi di apprendimento, si concludono con esame finale), sia e soprattutto per la loro inclusione nell'offerta formativa didattica di ciascun istituto; che il contenuto oggettivo delle due classi di corsi (pre e accademici) è del tutto analogo, perché analoga è la classe di insegnamento (pianoforte, flauto, composizione e via discorrendo), per cui al corso pre-accademico corrisponde sempre un corso accademico.

A fronte di tali deduzioni nulla si argomenta in sentenza, di talché rimangono del tutto privi di risposta i dubbi esposti in ricorso in ordine ad un provvedimento che pone ingiuste, illogiche e dunque illegittime distinzioni tra docenti che prestano analoga attività didattica, in ragione della sola tipologia del corso d'insegnamento.

Siffatto discrimine, da un lato non trova giustificazione nell'art. 19 de D.L. n. 104/2013 da cui il bando trae origine, apparendo anzi in aperto contrasto con esso, dall'altro colpisce i soli lavoratori in regime di collaborazione

coordinata e continuativa, o fattispecie contrattuali analoghe, mentre non opera con riferimento ai docenti titolari di contratto a tempo determinato, ovvero di contratti di collaborazione stipulati ai sensi dell'art. 273 D.Lgs. n. 297/1994 per incarichi resi in enti lirici.

Ne discende che, come evidenziato nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, il bando impugnato ha imposto un duplice discrimine: il primo, di carattere oggettivo, legato ad una dequalificazione dell'attività prestata dai docenti nei corsi pre-accademici (dequalificazione che non trova ragion d'essere nella natura e nel contenuto di tale attività didattica, del tutto analoga a quella prestata nei corsi accademici di prima e seconda fascia). Il secondo, di carattere soggettivo, legato alla tipologia contrattuale attraverso cui viene espletato l'insegnamento, con illegittima penalizzazione dei docenti in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rispetto a coloro che fruiscono di contratti a tempo determinato, ovvero di collaborazioni ex art. 273 D.Lgs. n. 297/1994.

La sentenza gravata, come detto, non affronta il merito delle dedotte censure, fondando sull'erroneo presupposto della coincidenza tra la norma prevista dalla legge e quella contenuta nel bando.

Il che si traduce in una carenza totale di motivazione.

2- Omessa pronuncia in ordine al ricorso per motivi aggiunti proposti dall'odierno appellante. Illogica e contraddittoria motivazione in ordine alla declinatoria di giurisdizione su taluni dei ricorsi per motivi aggiunti.

La sentenza gravata, dopo aver pronunciato l'infondatezza del ricorso principale e di quelli, tra i ricorsi per motivi aggiunti, che riconducono

l'illegittimità dei singoli provvedimenti di esclusione ai medesimi vizi che affliggono il Decreto Ministeriale, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in relazione alle domande di annullamento di quei provvedimenti di esclusione che, al contrario, attingerebbero la loro ragione in fatti diversi, quali la denunciata disparità di trattamento c/o il mancato insegnamento di materie per le quali è stata presentata domanda.

I – Un tale capo di sentenza è in primo luogo affetto da un vizio formale, giacché non indica, con riferimento alla posizione di taluno dei Maestri ricorrenti, se si versi nell'ipotesi di ritenuta infondatezza dei motivi aggiunti o in quella di difetto di giurisdizione.

Si legge, nel dispositivo, che: *"il TAR ... dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo sui motivi aggiunti per quanto di ragione"*, rinviando pertanto integralmente alla motivazione della sentenza.

A ben guardare, tuttavia nella parte motiva il Tribunale, enunciando le censure formulate dai ricorrenti, afferma che solo "alcuni" di loro avrebbero proposto motivi aggiunti contro le graduatorie definitive e avrebbero impugnato i rispettivi provvedimenti di esclusione.

Nell'elencarli il TAR richiama il Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone, affermando che loro doglianze sono riconducibili a quelle del ricorso principale: dal che fa discendere la propria giurisdizione e il rigetto.

Richiama poi il ricorso del M° Francalanza, escluso per "mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'Istituto nell'insegnamento per cui ha presentato domanda (art. 2, comma 1, e art. 4, comma 1)" e quello dell'odierno ricorrente, escluso "per non aver prestato alcun servizio per

l'insegnamento per il quale è stata presentata domanda in graduatoria (art. 4)".

Si tacciono, al contrario, i ricorsi individualmente proposti dagli altri insegnanti: Scatena, Ferrandino, Reimer e Camilletti.

Discende da quanto esposto che la sentenza ha del tutto omesso di pronunciarsi in relazione a talune posizioni, pur denunciate nell'atto introduttivo, sentenziando che solo alcuni dei ricorrenti principali avrebbero proposto i motivi aggiunti ed individuandoli nelle persone dei Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone (accomunati tra loro nella pronuncia di rigetto) e Francalanza e Spada, nei cui confronti è stato dichiarato il difetto di giurisdizione.

L'aver il TAR tralasciato talune posizioni inficia la sentenza di nullità assoluta, imponendone la riforma.

Il – Doverosamente esposto quanto precede, passando ad esaminare il disposto del Tribunale riferibile all'odierno ricorrente, si osserva che il provvedimento di esclusione impugnato dal M^o Spada contiene una duplice motivazione: da un lato asserisce la *"mancanza del requisito di iscrizione in una graduatoria d'istituto nell'insegnamento per il quale ha presentato domanda"*, dall'altro individua la mancata prestazione di *"alcun servizio nell'insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria"*.

A giudizio del TAR, le succitate motivazioni non sarebbero in alcun modo riconducibili alla procedura concorsuale, come tale appartenente alla giurisdizione amministrativa, in quanto difetterebbero *"gli elementi caratteristici di siffatte procedure (quali il bando, la procedura di*

valutazione, l'approvazione finale della graduatoria), trattandosi al contrario di un mero inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti per cui non vengono in considerazione valutazioni discrezionali".

All'uopo il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, e segnatamente l'orientamento espresso dall'Adunanza Plenaria n.11 del 12 luglio 2011, a mente del quale, nelle fattispecie in cui si discuta la corretta collocazione in graduatorie permanenti o ad esaurimento, *"vengono in considerazione atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. 165/2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi poiché la pretesa consiste solo nella conformità o difformità alla legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato".*

In realtà un tale indiscutibile principio non si attaglia alla fattispecie, giacché il TAR ha all'evidenza travisato la motivazione sottesa ad entrambi i provvedimenti d'esclusione che ha esaminato (ai quali è riconducibile quello censurato dall'odierno appellante), tralasciando di considerare che essi sono la diretta conseguenza dell'illegittimità del bando-regolamento.

A ben guardare, infatti, la motivazione enucleata dal MIUR, vale a dire la mancata prestazione di servizio nell'insegnamento per il quale lo Spada ha presentato domanda di inserimento in graduatoria, di fatto ancora la sua esclusione alla mancata maturazione dei tre anni accademici di insegnamento nei corsi di primo e secondo livello, avendo egli al contrario insegnato in soli corsi pre-accademici.

È infatti indubitabile, alla luce della documentazione allegata al fascicolo di prime cure, che il Maestro Spada abbia prestato servizio, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso il Conservatorio di Musica «S. Cecilia» di Roma, in corsi di fascia pre-accademica nella classe di insegnamento di «Pianoforte», fascia corrispondente a quella per la quale ebbe a presentare domanda.

La mancata maturazione del servizio *“nell’insegnamento per il quale è stata presentata domanda di inserimento in graduatoria”* è dunque riferita dal MIUR non ad una diversità tra la prestazione resa e la domanda presentata dal richiedente, bensì alla mancata considerazione delle ore di insegnamento prestate in corsi di fascia pre-accademica.

Sotto tale profilo la *ratio* che sorregge il provvedimento di esclusione che ha colpito il M^o Spada è la medesima sottesa a quelli motivati da *“carenza di insegnamento nei corsi accademici di primo e secondo livello con contratti di collaborazione continuativa”*, che ha indotto il TAR a ritenere, per i relativi ricorsi, la propria giurisdizione.

Ciò in quanto, come ha osservato il Tribunale in relazione ai motivi aggiunti proposti dai Maestri Desideri, Bungaard, Giura e Sardone, *“la prospettazione dei ricorrenti riconduce espressamente la asserita illegittimità dei singoli provvedimenti di esclusione ai medesimi vizi che affliggerebbero il decreto ministeriale nella parte in cui prescrive che, per i docenti che hanno insegnato in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, siano indispensabili ai fini dell’inserimento in graduatoria, tre anni accademici computati con un minimo di lezione di 125 ore di lezione per ciascun anno”*.

Discende da quanto esposto che la pronuncia di carenza di giurisdizione emanata dal TAR con riferimento alla posizione del ricorrente Spada è viziata e merita integrale riforma.

SULLA SOSPENSIVA

Si è evidenziata, già in prime cure, la portata del pregiudizio implicata dall'illegittima esclusione del ricorrente dalle graduatorie pubblicate dal MIUR.

Resta infatti preclusa all'appellante la possibilità di ottenere, fino alla definizione del giudizio d'appello, incarichi di insegnamento cui pure egli avrebbe diritto a termini di legge e che costituirebbero per lo stesso fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.

Una tale illegittima esclusione si traduce così in un pregiudizio non riparabile se non attraverso il legittimo, ancorché provvisorio, inserimento nelle graduatorie in parola. Per il che, in via cautelare, si insiste.

Si segnala peraltro a codesto Ecc.mo Consiglio che, con ordinanza n. 3871/2015, resa in relazione ad identica fattispecie, è stata accolta l'istanza cautelare del ricorrente Baglio, la cui domanda è stata ritenuta "*assistita da apprezzabili profili di fumus*".

Il che milita per l'emanazione di un provvedimento cautelare anche *inaudita altera parte*.

* * *

Poiché pende presso codesto Ecc.mo Consiglio di Stato il giudizio d'appello proposto tramite altro legale dai Maestri Giura e Sardone (giudizio recante n. 9259/2015 r.g.), cui i sottoscritti procuratori hanno chiesto riunirsi analogo procedimento proposto loro tramite dai Maestri Camilletti e

Ferrandino, si chiede in via preliminare che il presente ricorso venga riunito a quello precedentemente proposto dai suddetti Sardone e Giura.

* * *

Per i motivi suesposti e, salvo aggiungere e maggiormente argomentare

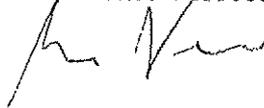
SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, previa preliminare riunione del presente ricorso con quello recante n. 9259/2015 r.g. e previa altresì sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati, anche *inaudita altera parte*, voglia, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate in prime cure mediante il ricorso principale e quello per motivi aggiunti proposti dal Maestro Alessandro Camilletti, da ritenersi qui integralmente richiamate e trascritte. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Avv. Bianca Maria Caruso



Avv. René Verrecchia



Relata di notifica postale (art. 3 legge 53/94)

Cron. N 17/15

La sottoscritta Avv. Bianca Maria Caruso con studio in Roma, Via Cristoforo Colombo 436 previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 7/3/1996 n.10/96, quale procuratore del sig. Spada Massimo

HO NOTIFICATO

1. **Ministero Istruzione Università e Ricerca (MIUR) in persona dell'On.le Ministro pro tempore e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi 12 00186**
 2. **Tudzharov Damyan residente in Roma via Simone de Saint Bon 46**
 3. **Francalanza Luigi, Giura Vincenzo, Bungaard Susanne, Scatena Massimo, Reimer Gloria, Ferrandino Sara, Desideri Valeria, Sardone Daniele e Camilletti Alessandro, mediante unica copia dell'atto c/o il loro domicilio eletto in Roma alla Via Gasperina 188 presso lo Studio dell'Avv. Renè Verrecchia**
 4. **Giura Vincenzo elett.te domiciliato anche presso il suo nuovo procuratore Avv. Pietro Adami con studio in Roma Corso d'Italia 97**
 5. **Sardone Daniele elett.te domiciliato anche presso il suo nuovo procuratore Avv. Pietro Adami con studio in Roma Corso d'Italia 97**
 6. **Francalanza Luigi, elett.te domiciliato anche presso il suo nuovo procuratore Avv. Pietro Adami con studio in Roma Corso d'Italia 97**
- mediante consegna a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 L. 21.1.1994, n.53, spedito dall'Ufficio postale di Roma *BRA VETTA*

con racc. n. 7559183983914 755918398418 7559183988383
755918401912 755918398407 755913401901
Roma 23 Dicembre 2015

Avv. Bianca Maria Caruso



J. Raccomandata

76691840191-2



Posteitaliane

435 - Mod. 22 AG - MOD. 22 AG (Raccomandata) SI [4] Ed. 03/04

Azione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

o introduce denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

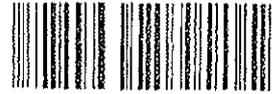
MITTENTE		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55769 Sez. 05 Operaz. 157
 Causale: AG 23/12/2015 13:09
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 v. Agg.: AR
 Bull. 766902128492 TASSE

N. Raccomandata

7669 1839841-8



Posteitaliane

435 - Mod. 22 AG - MOD. 22 AG (Raccomandata) SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

MITTENTE		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55769 Sez. 08 Operaz. 158
 Causale: AG 23/12/2015 13:11
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Bull. 766902128007 TASSE

J. Raccomandata

76691840190-1



Posteitaliane

435 - Mod. 22 AG - MOD. 22 AG (Raccomandata) SI [4] Ed. 03/04

Azione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

o introduce denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

MITTENTE		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55769 Sez. 09 Operaz. 156
 Causale: AG 23/12/2015 13:08
 Peso gr.: 107 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 v. Agg.: AR
 Bull. 766902128481 TASSE

N. Raccomandata

76691 839840-7



Posteitaliane

435 - Mod. 22 AG - MOD. 22 AG (Raccomandata) SI [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA

E vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

MITTENTE		N° CIV.	
VIA / PIAZZA		PROV.	
C.A.P.	COMUNE		

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 55769 Sez. 08 Operaz. 158
 Causale: AG 23/12/2015 13:07
 Peso gr.: 106 Tariffa € 8.40 Affr. € 8.40
 Serv. Agg.: AR
 Bull. 766902128004 TASSE

N. Raccomandata

76691 839838-3



Posteitaliane

EP0193 EP01409 - Mod. 22 AG - MOD. 0450 (reverso) - SI (9/03/03/97)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre danaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Domenico Luigi dell'Industria		
	Via Petroldom		
	Via Piazza d'Italia 97		
	C.A.P. 00198 COMUNE Bozza PROV. Roma		
MITTENTE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55769 Sez. 08 Operaz. 154
 Causale: AG 23/12/2015 13:06
 Peso gr.: 106 Tariffa € 8.40 Affr. € 6.40
 Serv. Agg.: AR
 Contributo di base: 766902128515 TASSE

N. Raccomandata

76691839839-4



Posteitaliane

EP0193 EP01409 - Mod. 22 AG - MOD. 0450 (reverso) - SI (9/03/03/97)

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre danaro e valori nelle raccomandate. Poste Italiane SpA non ne risponde.

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	Stefano Daniele dell'Industria		
	Via Petroldom		
	Via Piazza d'Italia 97		
	C.A.P. 00198 COMUNE Bozza PROV. Roma		
MITTENTE			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 55769 Sez. 08 Operaz. 153
 Causale: AG 23/12/2015 13:05
 Peso gr.: 106 Tariffa € 8.40 Affr. € 6.40
 Serv. Agg.: AR
 Contributo di base: 766902128526 TASSE